REGOLAMENTO (CE) N. 166/94 DELLA COMMISSIONE del 28 gennaio 1994

che fissa i prelievi all'esportazione nel settore dei cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPÉE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (¹), modificato dal regolamento (CEE) n. 2193/93 della Commissione (²), in particolare l'articolo 16, paragrafo 2,

considerando che, a norma dell'articolo 16 del regolaraento (CEE) n. 1766/92, se i corsi o i prezzi sul mercato mondiale di uno o più prodotti raggiungono il livello dei prezzi comunitari, se tale situazione rischia di persistere e di aggravarsi e se, di conseguenza, il mercato della Comunità subisce o rischia di subire perturbazioni, possono essere adottate le misure necessarie;

considerando che il livello elevato dei prezzi nel commercio internazionale è tale da ostacolare l'importazione di frumento duro nella Comunità o da provocarne l'uscita dalla Comunità;

considerando che attualmente siamo in presenza della situazione sopra descritta; che, per garantire la sicurezza di approvvigionamento della Comunità, occorre fissare un prelievo all'esportazione di frumento duro;

considerando che l'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio ha fissato il prezzo di entrata dei cereali per le campagne di commercializzazione 1993/1994-1995/1996;

considerando che l'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 1533/93 della Commissione (¹), modificato dal regolamento (CE) n. 120/94 (¹), prevede l'applicazione di un prelievo all'esportazione e che, a norma dell'articolo 2 dello stesso regolamento, i prelievi all'esportazione sono fissati tenendo conto, in particolare, dei prezzi praticati sui mercati rappresentativi della Comunità e in funzione del loro andamento e dei corsi constatati sui mercati dei paesi terzi; che, a norma della stessa disposizione, occorre

tener conto dell'aspetto economico delle esportazioni previste e dell'interesse di evitare turbative sul mercato della Comunità;

considerando che il prelievo all'esportazione può essere differenziato qualora questo risulti necessario a causa della situazione del mercato mondiale o di necessità specifiche di taluni mercati:

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio (°), modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93 (°), sono utilizzati per convertire l'importo espresso nelle monete dei paesi terzi e in base ad essi sono stabiliti i tassi di conversione agricoli delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione di tali conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione (°);

considerando che l'applicazione delle norme succitate all'attuale situazione dei mercati nel settore dei cereali, in particolare ai corsi e ai prezzi di tali prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale, induce a fissare il prelievo all'esportazione all'importo indicato nell'allegato del presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prelievo all'esportazione di cui all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 1533/93 modificato, per i prodotti di cui al codice NC 1001 10 00 è fissato all'importo indicato in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1º febbraio 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 gennaio 1994.

Per la Commissione René STEICHEN

Membro della Commissione

^{(&#}x27;) GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21. (') GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 22. (') GU n. L 151 del 23. 6. 1993, pag. 15. (') GU n. L 21 del 26. 1. 1994, pag. 1.

^{(&#}x27;) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1. (') GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32. (') GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.